

N. R.G. PU 118-1/ 2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Gabriella Pompetti	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso promosso dalla procedura fallimentare n. 93/2015 Reg. Fall. della società **SALUS S.R.L. CASA DI CURA PRIVATA O IN BREVE "SALUS S.R.L."**, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Sabrina Salati con l'Avv. Gianpaolo SICURO, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di **GIOVANNI CERIONI** (C.F.: CRNGNN73A06E388Z), [REDACTED]
(Avv. Simone ROCCHETTI)

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 13/09/2024 la curatela del fallimento di cui in epigrafe ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata dei beni del Sig. GIOVANNI CERIONI in qualità di amministratore della società Salus S.r.l. dal 28.10.2013 sino al 16.07.2015, sul presupposto della posizione creditoria della curatela istante nei confronti del Cerioni per l'importo di € 688.211,24 [REDACTED]

Si è costituito Giovanni CERIONI con l'Avv. Simone Rocchetti, non contestando il credito, peraltro documentalmente provato, ed eccependo all'udienza del 17/12/2024 l'incapienza astrattamente idonea a consentire la verifica, mediante relazione da depositarsi a cura dell'OCC eventualmente nominando.



Il legale della curatela ha contestato suddetta eccezione valorizzandone la genericità ed il difetto di allegazione specifica e di prova in merito ai presupposti della dedotta incapacienza insistendo per l'apertura della liquidazione controllata.

Preliminarmente ritiene il Tribunale che non possa essere recepita la richiesta, formulata solo all'udienza del 17/12/2024, quale eccezione ai sensi dell'art. 268, comma 3 primo periodo CCII in assenza di elementi anche indiziari, di cui è evidentemente onerato il debitore, dell'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure, si opus, mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Nella specie, in particolare, è spirato inutilmente a carico del debitore il termine perentorio entro cui allegare la relazione dell'OCC sull'incapienza coincidente con la prima udienza come espressamente stabilito dall'art. 268, comma 3, secondo periodo.

Nel merito sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona.

Sussiste altresì la legittimazione del creditore ricorrente attesa l'ampia prova ai fini che occupano del credito vantato.

Il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, a fronte del mancato spontaneo adempimento dell'ingente debito nei confronti della curatela dal che si desume come le risorse del debitore non siano idonee con i mezzi ordinari a far fronte alla posizione debitoria che, sotto diverso profilo, non è stata oggetto di contestazione neppure in questa sede da parte del Cerioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni ed accertati i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, demanda al nominando liquidatore ogni attività utile alla verifica dell'attivo liquidabile nonché dell'eventuale quota di reddito che dovrà essere riservata al debitore nell'ottica di consentirne il dignitoso sostentamento.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **GIOVANNI CERIONI** (C.F.: CRNGNN73A06E388Z)



NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore, l'Avv. **Maria Chiara DEL SAVIO**

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19/12/2024.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Gabriella Pompetti





TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Sezione II civile

Ufficio Procedure concorsuali

riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. GIULIANA FILIPPELLO	- Presidente
Dott. MARIA LETIZIA MANTOVANI	- Giudice rel.
Dott. ANDREA MARANI	- Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza che precede;

preso atto che L'Avv. Maria Claudia Del Savio non ha accettato l'incarico di

Liquidatore della liquidazione Controllata del debitore **Cerioni Giovanni – N. 25/2024**

R.g. in quanto non iscritta nell'elenco degli OCC :

che si rende pertanto necessaria e urgente la nomina di un nuovo liquidatore ;

Visto l'art. 268 e ss CCII;

P.Q.M.

nomina in qualità di Liquidatore della liquidazione Controllata del debitore **Cerioni**

Giovanni – N. 25/2024 R.g. in Avv Assuntina Avallone con studio in Civitanova

Marche - in sostituzione del Avv. Maria Claudia Del Savio rinunciatario.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/12/2024.

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Filippello